

ricordare ~~X~~ capire
 trent'anni dal Trattato di Osimo
 1975/2005

Il Trattato di Pace

DLTCPS 28/11/1947 Num. 1430

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 24 dicembre, n. 295). -

Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 fet

(1) Ratificato 25 novembre 1952, n. 3054.

Preambolo

PARTE PRIMA
 CLAUSOLE TERRITORIALI
 SEZIONE I
 FRONTIERE

Articolo 1 - Articolo 2 - Articolo 3 - Articolo 4 - Articolo 5

SEZIONE II
 FRANCIA (CLAUSOLE SPECIALI)

Articolo 6 - Articolo 7 - Articolo 8 - Articolo 9

SEZIONE III
 AUSTRIA (CLAUSOLE SPECIALI)

Articolo 10

SEZIONE IV
 REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DI JUGOSLAVIA (CLAUSOLE SPECIALI)

Articolo 11 - Articolo 12 - Articolo 13

SEZIONE V
 GRECIA (CLAUSOLE SPECIALI)

Articolo 14

PARTE SECONDA
 CLAUSOLE POLITICHE
 SEZIONE I
 CLAUSOLE GENERALI

Articolo 15 - Articolo 16 - Articolo 17 - Articolo 18

SEZIONE II
 NAZIONALITÀ. DIRITTI CIVILI E POLITICI

Trattato di Osimo

Articolo 19 - Articolo 20

SEZIONE III
TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE

Articolo 21 - Articolo 22

SEZIONE IV
COLONIE ITALIANE

Articolo 23

SEZIONE V
SPECIALI INTERESSI DELLA CINA

Articolo 24 - Articolo 25 - Articolo 26

SEZIONE VI
ALBANIA

Articolo 27 - Articolo 28 - Articolo 29 - Articolo 30 - Articolo 31 - Articolo 32

SEZIONE VII
ETIOPIA

Articolo 33 - Articolo 34 - Articolo 35 - Articolo 36 - Articolo 37 - Articolo 38

SEZIONE VIII
ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo 39 - Articolo 40 - Articolo 41 - Articolo 42 - Articolo 43

SEZIONE IX
TRATTATI BILATERALI

Articolo 44

PARTE TERZA
CRIMINALI DI GUERRA

Articolo 45

PARTE QUARTA
CLAUSOLE MILITARI, NAVALI ED AEREE
SEZIONE I
DURATA DI APPLICAZIONE

Articolo 46

SEZIONE II
RESTRIZIONI GENERALI

**Articolo 47 - Articolo 48 - Articolo 49 - Articolo 50 - Articolo 51 - Articolo 52 - Articolo 53 -
Articolo 55**

SEZIONE III
RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA MARINA ITALIANA

Articolo 56 - Articolo 57 - Articolo 58 - Articolo 59 - Articolo 60

SEZIONE IV
RESTRIZIONI IMPOSTE ALL'ESERCITO ITALIANO

Articolo 61 - Articolo 62 - Articolo 63

SEZIONE V
RESTRIZIONI IMPOSTE ALL'AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

Articolo 64 - Articolo 65 - Articolo 66

SEZIONE VI
DESTINAZIONE DEL MATERIALE BELLICO (COME DEFINITO DALL'ALLEGATO XIII, C)

Articolo 67

SEZIONE VII
AZIONE PREVENTIVA CONTRO IL RIARMO DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE

Articolo 68 - Articolo 69 - Articolo 70

SEZIONE VIII
PRIGIONIERI DI GUERRA

Articolo 71

SEZIONE IX
RIMOZIONE DELLE MINE

Articolo 72

PARTE QUINTA
RITIRO DELLE FORZE ALLEATE

Articolo 73

PARTE SESTA
INDENNITA' IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA
SEZIONE I
RIPARAZIONI

Articolo 74

SEZIONE II
RESTITUZIONI DA PARTE DELL'ITALIA

Articolo 75

SEZIONE III
RINUNCIA A RAGIONI DA PARTE DELL'ITALIA

Articolo 76 - Articolo 77

PARTE SETTIMA
BENI, DIRITTI ED INTERESSI
SEZIONE I
BENI DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA

Articolo 78

SEZIONE II
BENI ITALIANI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE

Articolo 79

SEZIONE III
DICHIARAZIONE DELLE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE IN ORDINE ALLE LORO DOMANDE

Articolo 80

SEZIONE IV
DEBITI

Articolo 81

PARTE OTTAVA
RELAZIONI ECONOMICHE GENERALI

Articolo 82

PARTE NONA
REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE

Articolo 83

PARTE DECIMA
CLAUSOLE ECONOMICHE VARIE

Articolo 84 - Articolo 85

PARTE UNDICESIMA
CLAUSOLE FINALI

Articolo 86 - Articolo 87 - Articolo 88 - Articolo 89 - Articolo 90 -

Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 - Allegato 5 - Allegato 6

Preambolo

TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Francia, l'Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Canada, la Cecoslovacchia, l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d'Ucraina, l'Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia e le Nazioni Unite designate «Le Potenze Alleate ed Associate da una parte

e l'Italia dall'altra parte

Premesso che l'Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra

Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l'aiuto degli elementi democratici del regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l'Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò un armistizio il 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e

Premesso che dopo l'armistizio suddetto le Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle del Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania nazista, l'Italia dichiarò la guerra alla Germania nazista alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania nazista

Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia desiderano concludere un trattato di pace che si fonda sui principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui sono state le cause, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l'Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite e di aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;

hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine un Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver esercitato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:

Articolo 1

I confini dell'Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in vigore il 1° gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In ca:

fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.

Articolo 2

Le frontiere fra la Francia e l'Italia, quali erano segnate al 1° gennaio 1938, saranno modificate nel

1. Passo del Piccolo San Bernardo

Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto a circa 2 chilometri dell'ospizio, intersecando la strada a circa un chilometro a nord-est dell'Ospizio stesso e raggiur attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell'Ospizio.

2. Ripiano del Moncenisio

Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-ovest e dalla cima del Rocciamelone strada a circa 4 chilometri a sud-est dell'Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4 chilometri del Monte di Ambin.

3. Monte Tabor - Chaberton

a) Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est e procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3 chilometri ad ovest dalla Pu

b) Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa un chilometro dal confine ad ricongiungerà a circa due chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.

4. Valli Superiori della Tinea, della Vesubie e della Roja

Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo spartiacque passando per il Monte C Tenda, il Monte Marguareis, da cui discenderà verso mezzogiorno passando dal Monte Saccarell Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a circa 100 metri dal confine attuale Pegairolle, a circa 5 chilometri a nord-est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sud-ovest e si ric confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest dal Monte Mergo.

5. La descrizione dettagliata di questi tratti di confine ai quali si applicano le modifiche indicat paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta nell'Allegato II del presente trattato e le carte alle quali tale descr fanno parte dell'Allegato I.

Articolo 3

Le frontiere fra l'Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:

i) Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle frontiere dell Jugoslavia, quali esistevano al 1° gennaio 1938 e procederà verso sud, seguendo il confine Jugoslavia e l'Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione am province italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;

ii) da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di demarcazione fino ad un p approssimativamente a mezzo chilometro a nord del villaggio di Memico nella Valle dell'Iudrio;

iii) abbandonando a questo punto la linea di demarcazione, fra le province italiane del Friuli e di Gc si prolunga verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ove Vercogli di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un chilometro a sud-ovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un chilometro e mezzo ad est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Nebola;

iv) la linea quindi continua verso sud-est, passando immediatamente a sud della strada fra le quote sud della strada da Vipulzano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando que: circa 100 metri ad est della quota 122, e piegando verso nord in dirzione di un punto situato a 351 della quota 266;

v) passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la linea si estende verso Sabotino (quota 610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino;

vi) dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo (Soca) all'altezza della che rimane in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d'Isor fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia-Aisovizza;

vii) allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud-ovest, lasciando alla Jugoslavia la città all'Italia l'ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia-S. raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero rimane all'Italia, passa fra la Strada Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il cr 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunge un punto situato approssimativamente a quota 49;

viii) di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l'altipiano del Carso, a circa un chilometro dalla Strada Nazionale n. 55, lasciando ad est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di la

ix) partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di Iamiano, il confine segue la linea amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a nord-est di San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste.

La carta, alla quale la presente descrizione si riferisce, fa parte dell'Allegato I.

Articolo 4

I confini fra l'Italia ed il Territorio Libero di Trieste saranno fissati come segue:

i) la linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa fra le province di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a quota 208, che segna il punto d'incontro, delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste. La linea corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 14, che conducono rispettivamente a Monfalcone e Trieste;

ii) la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, cioè dalla Punta Sdobba alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa mezzo chilometro dal punto dove si allontana dalla linea costiera, che è ad approssimativamente 2 chilometri a nord-ovest di Duino;

iii) il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad eguale distanza dalla costa da quella del Territorio Libero di Trieste.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'allegato I.

Articolo 5

1. Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.

2. Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di sei mesi.

3. Qualsiasi questione sulla quale le Commissioni siano incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai Commissari a Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia procedendo nel modo previsto all'articolo 86, la risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi di determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.

4. Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.

5. Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere fissate dagli articoli 3, 4 e 22, i Commissari si allontano di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare le condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di popolazione importante, nessuna importante sorgente di energia elettrica o d'acqua sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni stabilite nel presente Trattato.

Articolo 6

L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già ita

versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito all'articolo 2.

Articolo 7

Il Governo italiano consegnerà al Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, prececi riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24 marzo 1860 ed alla Convenzione del 1860.

Articolo 8

1. Il Governo italiano collaborerà col Governo francese per l'eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançon e Modane, per via di Bardonecchia.

2. Il Governo italiano permetterà che il traffico ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di passare in una direzione come nell'altra, per recarsi da un punto all'altro del territorio francese, passa attraverso il territorio italiano, avvenga in franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza veri ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso per assicurare che i treni francesi e italiani in suddetto collegamento abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale, senza ingiustificati ritardi.

3. Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due Governi al momento opportuno.

Articolo 9

1. Ripiano del Moncenisio Al fine di garantire all'Italia lo stesso godimento dell'energia idroelettrica proveniente dal Lago del Cenisio, come prima della cessione del relativo territorio alla Francia, la Francia concederà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite nell'Allegato III.

2. Territorio di Tenda-Briga Affinché l'Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di energia che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia, quest'ultima darà all'Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite nell'Allegato IV.

Articolo 10

1. L'Italia concluderà con l'Austria, ovvero conformerà gli accordi esistenti intesi a garantire il traffico di passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.

2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell'Allegato V) di un comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.

Articolo 11

1. L'Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato in Italia, della Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano nel 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone

a) La zona delimitata:

- al nord dal parallelo 42°50'N;
- al sud dal parallelo 42°42'N;
- all'est dal meridiano 17°10'E;
- all'ovest dal meridiano 16°25'E;

b) La zona delimitata:

- al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45°15'N - 13°24'E.

-

al sud dal parallelo 44°23'N;

- all'ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:

1) 45°15'N - 13°24' E

2) 44°51'N - 13°37' E

3) 44°23'N - 14°18'30"E

- ad oriente dalla costa occidentale dell'Istria, le isole ed il territorio continentale del Jugoslavia.

Una carta di queste zone figura nell'Allegato I.

2. L'Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l'Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti.

L'Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.

I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui gode jugoslavi prima del 6 aprile 1941.

Articolo 12

1. L'Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, storico, scientifico, educe (compresi tutti gli atti, manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell'occupazione italiana, fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Parigi il 27 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924. L'Italia restituirà pure tutti gli oggetti appartenenti facenti parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette prima guerra mondiale.

2. L'Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente carattere di beni pubblici delle categorie di cui al paragrafo 1 dell'articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 e in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che dall'Austria e dall'Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 settembre 1919 e a Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra l'Austria e l'Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.

3. Se, in determinati casi, l'Italia si trovasse nell'impossibilità di restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.

Articolo 13

L'approvvigionamento dell'acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni del presente Trattato.

Articolo 14

1. L'Italia cede alla Grecia in sovranità piena le Isole del Dodecaneso in appresso indicate e precisate (Astropalia) Rodi (Rhodos) Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros) (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castellorizo, come pure le isole adiacenti.

2. Le predette isole saranno e rimarranno smilitarizzate.

3. La procedura e le condizioni tecniche che regoleranno il trapasso di tali isole alla Grecia d'accordo fra i Governi del Regno Unito e di Grecia ed accordi verranno presi per il ritiro delle truppe entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 15

L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione la libertà di distinzione di razza, sesso, lingua o religione, di godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresa la libertà d'espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica assemblea.

Articolo 16

L'Italia non incriminerà né altrimenti perseguirà alcun cittadino italiano, compresi gli appartenenti alle forze armate, per solo fatto di avere, durante il periodo di tempo corrente dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Axis.

Articolo 17

L'Italia, la quale, in conformità dell'articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per la repressione delle organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.

Articolo 18

L'Italia si impegna a riconoscere piena forza ai Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e alle altre convenzioni od accordi che siano stati o siano per essere raggiunti dalle Potenze Alleate e dalle Nazioni Unite, al fine di ristabilire la pace.

Articolo 19

1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto segue, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato al quale il territorio è ceduto.

2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al di sotto od al di sopra di tale età) la cui lingua abituale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non avrà acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non esercita l'opzione, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.

3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.

4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.

Articolo 20

1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, i cittadini italiani di oltre vent'anni (e tutti i cittadini italiani coniugati, siano essi al di sotto od al di sopra di tale età), la cui lingua abituale è una delle lingue (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in territorio italiano, potranno, facendone richiesta diplomatica o consolare jugoslava in Italia, acquistare la nazionalità jugoslava. I cittadini italiani jugoslavi accetteranno la loro istanza.

2. In siffatti casi il Governo jugoslavo, comunicherà al Governo italiano, per via diplomatica gli elenchi delle persone che avranno così acquistato la nazionalità jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro cittadinanza italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale.

3. Il Governo italiano potrà esigere che tali persone trasferiscano la loro residenza in Jugoslavia entro un anno dalla data della suddetta comunicazione ufficiale.

4. Ai fini del presente articolo varranno le medesime norme, relative all'effetto delle opzioni rispetto ai figli, contenute nell'articolo 19, paragrafo 2.

5. Le disposizioni dell'Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trattato, che si applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalità italiana, si applicheranno egualmente al trasferimento dei beni tenenti alle persone che optano per la nazionalità jugoslava, in base al presente articolo.

Articolo 21

1. È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, consistente dell'area che Adriatico ed i confini definiti negli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, le quali convengono, che la sua integrità e indipendenza sono assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come essa è sopra descritta, entrerà in vigore del presente Trattato.

3. Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato d'esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio di Sicurezza e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento resterà in vigore fino alla data a cui il Consiglio di Sicurezza determinerà per l'entrata in vigore dello Statuto Permanente, che dovrà essere stato approvato. A decorrere da tale data, il Territorio Libero di Trieste sarà governato secondo le disposizioni dello Statuto Permanente. I testi dello Statuto permanente e dello Strumento per il regime provvisorio sono allegati VI e VII.

4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto, ai sensi dell'articolo XIV del presente Trattato.

5. L'Italia e la Jugoslavia s'impegnano a dare al Territorio Libero di Trieste, le garanzie di cui all'Allegato I.

Articolo 22

La frontiera fra Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata come segue:

i) Il confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa che separa le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di S. Giovanni Lupatoto, mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che costituisce il punto d'incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio Libero di Trieste; segue la detta linea di demarcazione fino al Monte Lanaro (quota 546); continua a sud-est fino a Monte Cocusso (quota 672) passando per le quote 461, Meducia (quota 475), Monte dei Pini (quota 476) e quota 407, che taglia la strada Nazionale n. 58, che va da Trieste a Sesana, a circa 3,3 chilometri a sud-ovest di detto punto, lasciando ad est i villaggi di Vogliano e di Orle e a circa 0,4 chilometri ad ovest, il villaggio di

ii) Da Monte Cocusso, la linea, continuando in direzione sud-est lascia ad ovest il villaggio di Grottole, raggiunge il Monte Goli (quota 621), poi, proseguendo verso sud-ovest, taglia la strada fra Trieste e Cosina alla quota 455 e la linea ferroviaria alla quota 485; passa per le quote 475 e 476 lasciando i villaggi di Beca e Castel in territorio jugoslavo, taglia la strada tra Ospio e Grottole a circa 100 metri a sud-est di Ospio; taglia poi il fiume Risana e la strada fra Villa Latisana e Risano ad un punto a circa 350 metri ad ovest di Risano, lasciando in territorio jugoslavo i villaggi di Rosario e la strada tra Risano e San Sergio. Da questo punto la linea procede fino ad un punto situato a circa 1 chilometro a nord-est della quota 362, passando per le quote 285 e 354.

iii) Di qui, la linea prosegue fino ad un punto a circa mezzo chilometro ad est del villaggio di Cernova, tagliando il fiume Dragogna a circa 1 chilometro a nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciari e Truscolo e ad est il villaggio di Tersecco; di qui, procede in direzione sud-ovest a sud-est della strada che congiunge i villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando ad ovest la strada a 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani; prosegue poi in direzione generale ad ovest, passando a circa 0,4 chilometri ad est del monte Braico e a circa 0,4 chilometri ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad oriente la strada che va da detto villaggio a Fiume Veneto passando a circa 0,4 chilometri ad ovest della città di Piave e a circa mezzo chilometro ad ovest della città di Castagna e raggiungendo il fiume Quieto ad un punto a 1,6 chilometri circa, a sud-est della città di Castagna.

iv) Di qui il tracciato segue il canale principale rettificato del Quieto fino alla foce, e, attraverso Porta del Quieto, raggiunge il mare aperto, seguendo una linea ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia.

La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell'Allegato I.

Articolo 23

1. L'Italia rinuncia a ogni diritto e titolo sui possedimenti territoriali italiani in Africa e cioè la Somalia italiana.

2. I detti possedimenti resteranno sotto l'attuale loro amministrazione, finché non sarà decisa la loro sorte.

3. La sorte definitiva di detti possedimenti sarà decisa di comune accordo dai Governi dell'Unione Sovietica e dell'Italia.

Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia entro un anno dall'entrata in vigore del presente secondo i termini della dichiarazione comune fatta dai detti Governi il 10 febbraio 1947, il cui testo è nell'Allegato XI.

Articolo 24

L'Italia rinuncia a favore della Cina a tutti i benefici e privilegi risultanti dalle disposizioni del trattato firmato a Pechino il 7 settembre 1901 e dei relativi allegati, note e documenti complessivi, e l'abrogazione, per quanto la riguarda, del detto Protocollo, allegati, note e documenti. L'Italia rinuncia a far valere qualsiasi domanda d'indennità al riguardo.

Articolo 25

L'Italia accetta l'annullamento del contratto d'affitto concesso dal Governo cinese in base al quale la Concessione italiana a Tientsin ed accetta inoltre di trasmettere al Governo cinese tutti i beni appartenenti al Municipio di detta Concessione.

Articolo 26

L'Italia rinuncia a favore della Cina ai diritti accordatili rispetto alle Concessioni internazionali di Shantung ed accetta che l'amministrazione e il controllo di dette Concessioni siano ritrasferite al Governo cinese.

Articolo 27

L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato di Albania.

Articolo 28

L'Italia riconosce che l'isola di Saseno fa parte del territorio albanese e rinuncia a qualsiasi rivendicazione al riguardo.

Articolo 29

1. L'Italia rinuncia formalmente in favore dell'Albania a tutti i beni (eccettuati gli immobili normati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari) a tutti i diritti, concessioni, interessi e vantaggi spettanti allo Stato italiano o ad enti parastatali italiani in Albania. L'Italia rinuncia egualmente a qualsiasi speciale interesse o influenza in Albania, acquisita a seguito dell'aggressione del 7 aprile 1939 o in virtù di accordi conclusi prima di detta data.

2. Le clausole economiche del presente Trattato, applicabili alle Potenze Alleate ed Associate, si applicano a tutti i beni italiani ed agli altri rapporti economici tra l'Italia e l'Albania.

Articolo 30

I cittadini italiani in Albania godranno dello stesso statuto giuridico di cittadini degli altri paesi. L'Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dall'Albania per la modificazione delle concessioni o degli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 31

L'Italia riconosce che tutte le convenzioni ed intese intervenute tra l'Italia e le autorità insediate da lei tra il 7 aprile 1939 ed il 3 settembre 1943 siano considerate nulle e non avvenute.

Articolo 32

L'Italia riconosce la validità di ogni provvedimento che l'Albania potrà ritenere necessario di adottare per l'attuazione od esecuzione delle disposizioni di cui sopra.

Articolo 33

L'Italia riconosce e s'impegna a rispettare la sovranità e l'indipendenza dello Stato etiopico.

Articolo 34

1. L'Italia rinuncia formalmente a favore dell'Etiopia a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmer Rappresentanze diplomatiche o consolari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qualsiasi na qualsiasi momento in Etiopia da parte dello Stato italiano e a tutti i beni parastatali, quali sor paragrafo dell'Allegato XIV del presente Trattato.

2. L'Italia rinuncia egualmente a rivendicare qualsiasi interesse speciale od influenza particolare in E

Articolo 35

L'Italia riconosce la validità di tutti i provvedimenti adottati o che potrà adottare lo Stato etiopi annullare le misure prese dall'Italia nei riguardi dell'Etiopia, dopo il 3 ottobre 1935, e gli effetti relat

Articolo 36

I cittadini italiani in Etiopia godranno dello stesso statuto giuridico degli altri cittadini stranieri riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dal Governo etiopico modificare le concessioni o gli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali pro attuati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 37

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, l'Italia restituirà tutte le opere d' oggetti di valore religioso o storico appartenenti all'Etiopia od ai cittadini etiopici e portati dall'Etiopi 3 ottobre 1935.

Articolo 38

La data, a decorrere dalla quale le disposizioni del presente Trattato diverranno applicabili, per q misure e gli atti di qualsiasi natura che comportino responsabilità per l'Italia o per i cittadini italiani Etiopia, s'intenderà fissata al 3 ottobre 1935.

Articolo 39

L'Italia s'impegna ad accettare ogni intesa che sia già stata o sia per essere conclusa per la I Società delle Nazioni, della Corte Permanente di giustizia internazionale e della Commis: internazionale in Grecia.

Articolo 40

L'Italia rinuncia a ogni diritto, titolo o rivendicazione risultanti dal regime dei Mandati o da imp natura risultanti da detto regime, e ad ogni diritto speciale dello Stato italiano nei riguardi di qualsi mandato.

Articolo 41

L'Italia riconosce le disposizioni dell'Atto finale del 31 agosto 1945, e dell'Accordo franco-britan giorno sullo statuto di Tangeri, come pure ogni disposizione che le Potenze firmatarie potranno ad di dare esecuzione ai detti strumenti.

Articolo 42

L'Italia accetterà e riconoscerà ogni accordo che possa essere concluso dalle Potenze Alleate e modificare i trattati relativi al bacino del Congo, ai fini di farli conformare alle disposizioni dello Stati Unite.

Articolo 43

L'Italia rinuncia ad ogni diritto od interesse che possa avere, in virtù dell'articolo 16 del Trattato di il 24 luglio 1923.

Articolo 44

1. Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notificherà all'Italia, entro sei mesi dall'entrata in vig Trattato, i trattati bilaterali conclusi con l'Italia anteriormente alla guerra, di cui desideri il m rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il p

saranno tuttavia abrogate.

2. Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, in conformità dell'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati.

Articolo 45

1. L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto e la consegna ai fini di un succo

a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro l'umanità, o di complicità in siffatti crimini;

b) dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico, durante la guerra.

2. A richiesta del Governo delle Nazioni Unite interessata, l'Italia dovrà assicurare inoltre la cooperazione dei testimoni delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni divergenza concernente l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo sulla questione di divergenza.

Articolo 46

Ognuna delle clausole militari, navali ed aeree del presente Trattato resterà in vigore, finché non sia modificata in tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, o, se essa è divenuta membro delle Nazioni Unite, mediante accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l'Italia.

Articolo 47

1. a) Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera fra l'Italia e la Francia, e i relativi armamenti saranno distrutti o rimossi.

b) Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere d'artiglieria e di fanteria, sia isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, o nella roccia, qualunque sia la loro importanza e l'effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.

2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto entro un anno da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni è vietata.

4. a) Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni e installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese; locali permanenti di rifornimento e di magazzino, edificati sulle acque territoriali francesi; opere di difesa delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra.

b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti, né le sistemazioni ed i loro armamenti che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno e di difesa locale delle frontiere.

5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera franco-italiana e la frontiera italo-jugoslava, l'Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né estendere quelle esistenti, né lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo

Articolo 48

1. a) Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava saranno distrutte o rimosse.

b) Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto le opere di artiglieria e il gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in murato oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loro importanza e l'effettivo loro stato di costruzione.

2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato.

3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata.

4. a) Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente delle fortificazioni e installazioni di cui sopra.

b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i lavori che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno o di difesa locale delle frontiere.

5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia e il Territorio Libero di Trieste e il parallelo 44°50'N e nelle isole situate lungo tale zona costiera dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né sviluppare le basi o installazioni già esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.

6. Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17°45' E, l'Italia non dovrà costruire alcuna nuova installazione militare, navale o aeronautica, né sviluppare le installazioni esistenti, né effettuare modifiche di minore importanza né i lavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Tuttavia, la costruzione di opere per provvedere gli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie d'ordine interno o per la difesa locale delle frontiere.

Articolo 49

1. Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa (nell'Adriatico) saranno smilitarizzate.

2. Tale smilitarizzazione dovrà essere completata entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato.

Articolo 50

1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti, installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite in Francia o demolite entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la manutenzione e il rifornimento di mine torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell'Italia continentale dall'entrata in vigore del presente Trattato.

3. Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni di fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone settentrionali di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla normale manutenzione e alla sostituzione di installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già installate.

4. In Sicilia e Sardegna è vietato all'Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale o aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza che fossero necessarie per compiti d'ordine interno.

Articolo 51

L'Italia non dovrà possedere, costruire o sperimentare:

i) alcuna arma atomica,

ii) alcun proiettile ad auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impiegato per il lancio di proiettili (salvo le torpedini o dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell'armamento del naviglio autorizzato dal presente Trattato),

iii) alcun cannone di una portata superiore ai 30 chilometri,

iv) mine marine o torpedini di tipo non a percussione azionate mediante meccanismo ad innesco,

v) alcuna torpedine umana.

Articolo 52

È vietato all'Italia l'acquisto, sia all'interno che all'estero, o la fabbricazione di materiale bellico di origine tedesca, francese, germanica o giapponese.

Articolo 53

L'Italia non dovrà fabbricare o possedere, a titolo pubblico o privato, alcun materiale bellico in eccedenza rispetto a quello necessario per le forze autorizzate dalle seguenti Sezioni III, IV e V.

Articolo 54

Il numero totale dei carri armati pesanti e medi delle Forze armate italiane non dovrà superare 200.

Articolo 55

In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale dell'ex-milizia fascista o dell'ex-esercito repubblicano fascista, con il grado di ufficiale o di sottufficiale, nella Marina, nell'Esercito, nell'Aeronautica italiana o nei Carabinieri, fatta eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorità competenti, in legge italiana.

Articolo 56

1. La flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità enumerate nell'Allegato XII A.

2. Unità supplementari, non enumerate nell'Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine che verrà fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque.

3. Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità che siano state prestate alla Marina di altre Potenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unità supplementari saranno disarmate e messe a disposizione per usi civili.

Articolo 57

1. L'Italia disporrà come segue delle unità della Marina italiana enumerate nell'Allegato XII B:

a) Dette unità dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti d'America e della Francia.

b) Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformità dell'alinea a) di cui sopra, saranno interamente equipaggiate, in condizioni di poter operare con armamento completo e ricambio di bordo e tutta la documentazione tecnica necessaria.

c) Il trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sarà effettuato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso di unità che non possano essere riparate entro tale termine, il termine per il trasferimento potrà essere prorogato dai Quattro Governi.

d) Una riserva di pezzi di ricambio e d'armamento di scorta per le unità sopra indicate dovrà essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unità stesse.

Il saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d'armamento dovrà essere fornito nella misura in cui saranno fissate dai Quattro Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

2. Le modalità pel trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione delle Quattro F istituita con protocollo a parte.

3. In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unita enumerate nel destinate ad esser trasferite, che non possa essere riparata entro la data fissata per il trasf s'impegna a sostituire detta o dette unita con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unita di cui a Detta o dette unita in sostituzione dovranno essere scelte dagli Ambasciatori a Roma dell'Unio Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.

Articolo 58

1. L'Italia dovrà prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e le navi da gue termini di tempo sotto indicati dovranno intendersi decorrere dall'entrata in vigore del presente Trat

a) Il naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compreso nella lista di cui all'Alle compreso il naviglio in costruzione ma galleggiante, dovrà essere distrutto o demolito p rottame entro nove mesi.

b) Il naviglio da guerra in costruzione, non ancora varato, dovrà essere distrutto o den tranne rottame entro nove mesi.

c) I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all'Allegato XII B, dovrann affondati in mare aperto, ad una profondità di oltre 100 braccia entro tre mesi.

d) Il naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d'entrata di detti porti, che c navigazione normale, dovrà essere, entro due anni, o distrutto sul posto o recu successivamente distrutto o demolito per trarne rottame.

e) Il naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non ostacoli la n normale, dovrà, entro un anno, essere messo in condizione di non poter essere recuperato.

f) Il naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di essere riconvertito, e non rientri nella d di materiale bellico e non sia compreso nella lista di cui all'Allegato XII, potrà essere riconv usi civili, oppure dovrà essere demolito entro due anni.

2. L'Italia s'impegna, prima di procedere all'affondamento o alla distruzione del naviglio c sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a recuperare il materiale ed i pezzi di ricamb servire a completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale, che dovranno base all'articolo 57, paragrafo 1, per tutte le navi comprese nella lista di cui all'Allegato XII B.

3. L'Italia potrà inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Re Stati Uniti d'America e della Francia, provvedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio bellico, che siano facilmente utilizzabili nell'economia italiana, per usi civili.

Articolo 59

1. Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita, acquistata o sostituita dall'Italia.

2. Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile, nessuna moto specializzato di naviglio d'assalto potrà essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall'Ita

3. La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, in costruzione, dopo la data del loro varo, non potrà superare 67.500 tonnellate.

4. Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell'Italia dovrà essere effettuata entro i limiti d cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sarà sottoposta ad alcuna restrizione.

5. L'Italia s'impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1° gennai sia necessario sostituire un'unità, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perdut tonnellaggio della nuova unità non dovrà superare di più del dieci per cento il tonnellaggio della unit

6. I termini usati nel presente Articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell'Allegato XIII A

Articolo 60

1. Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale dell'Aviazione per la Marin

superare i 25 mila uomini, tra ufficiali e marinai.

2. Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sarà fissato dalla Commissione Internazionale rimozione delle mine dalle acque europee, l'Italia sarà autorizzata ad impiegare a questo scopo supplementare di ufficiali e di marinai che non dovrà superare 2500.

3. Il personale della Marina in servizio permanente, che risulterà in eccedenza agli effettivi autorizzati al paragrafo 1, sarà gradualmente ridotto come segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall'entrata in vigore del presente Trattato:

a) a 30.000 entro sei mesi;

b) a 25.000 entro nove mesi.

Due mesi dopo la conclusione delle operazioni di dragaggio delle mine da parte della Marina italiana soprannumero, autorizzato dal paragrafo 2 dovrà essere smobilitato o assorbito negli effettivi sopra i

4. All'infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del personale dell'Aviazione autorizzato ai sensi dell'articolo 65, nessun altro personale potrà ricevere qualsiasi forma di indennità secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.

Articolo 61

Gli effettivi dell'Esercito italiano, compresa la guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini le unità combattenti, i servizi ed il personale di comando e a 65.000 carabinieri. Ciascuno dei due potrà tuttavia variare di 10.000 uomini, purché gli effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L'armamento delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano dovranno essere in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane antiaerea.

Articolo 62

Il personale dell'Esercito italiano in eccedenza agli effettivi autorizzati dall'articolo 61 di cui sopra dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 63

Nessuno personale che non sia quello incorporato nell'Esercito italiano o nell'Arma dei Carabinieri potrà ricevere alcuna forma di istruzione militare, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.

Articolo 64

1. L'Aeronautica militare italiana, compresa tutta l'Aviazione per la Marina, dovrà essere limitata ad apparecchi da caccia e da ricognizione e di 150 apparecchi da trasporto, da salvataggio in mare (apparecchi-scuola) e da collegamento. Nelle cifre predette sono compresi gli apparecchi di ricognizione, fatta eccezione per quelli da caccia e da ricognizione, dovranno essere privi di armamento. L'organizzazione e l'armamento dell'Aeronautica italiana e la relativa dislocazione sul territorio italiano dovranno essere concepite in modo da soddisfare soltanto esigenze di carattere interno di difesa locale delle frontiere e di difesa contro attacchi aerei.

2. L'Italia non potrà possedere o acquistare apparecchi concepiti essenzialmente come bombardieri o dispositivi interni per il trasporto delle bombe.

Articolo 65

1. Il personale dell'Aeronautica militare italiana, compreso quello dell'Aviazione per la Marina, dovrà essere limitato ad un effettivo totale di 25.000 uomini, comprendente il personale combattente, i comandi ed i servizi.

2. Nessun altro personale, che non sia quello incorporato nell'aeronautica militare italiana, potrà ricevere alcuna forma di istruzione aeronautica militare, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII B.

Articolo 66

Il personale dell'Aeronautica militare italiana in eccedenza agli effettivi autorizzati dall'articolo 65 di cui sopra dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Articolo 67

1. Tutto il materiale bellico italiano, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle V, dovrà essere messo a disposizione dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Francia, in conformità alle istruzioni che essi potranno dare all'Italia.
2. Tutto il materiale bellico di provenienza alleata, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata dalle istruzioni che la stessa Potenza Alleata o Associata potrà dare all'Italia.
3. Tutto il materiale bellico di provenienza tedesca o giapponese in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, e tutti i disegni di provenienza tedesca o giapponese, compresi i prototipi, modelli e piani sperimentali esistenti, dovranno essere messi a disposizione dei Quattro Governi, in conformità delle istruzioni che essi potranno dare all'Italia.
4. L'Italia rinuncia a tutti i suoi diritti sul materiale di guerra sopra citato e si conformerà alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo per quanto è disposto negli articoli 56-58 di cui sopra.
5. L'Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, gli elenchi del materiale bellico in eccedenza.

Articolo 68

L'Italia s'impegna a prestare alle Potenze Alleate e Associate tutta la sua collaborazione, allo stesso modo che la Germania e il Giappone in condizione di non poter adottare, fuori dei territori della Germania e del Giappone, misure tendenti al proprio riarmo.

Articolo 69

L'Italia s'impegna a non permettere l'impiego o l'allenamento in Italia di tecnici, compreso il personale militare o civile, che siano o siano stati sudditi della Germania o del Giappone.

Articolo 70

L'Italia s'impegna a non acquistare e a non fabbricare alcun apparecchio civile che sia di disegno giapponese o che comporti importanti elementi di fabbricazione o di disegno tedesco o giapponese.

Articolo 71

1. I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al più presto possibile, in conformità degli accordi con ciascuna delle Potenze che detengono tali prigionieri e l'Italia.
2. Tutte le spese, comprese le spese per il loro mantenimento, incorse per il trasferimento dei prigionieri italiani, dai rispettivi centri di rimpatrio, scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata al loro arrivo in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.

Articolo 72

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, l'Italia sarà invitata a diventare membro della Commissione per la Zona Mediterranea dell'organizzazione Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque, che manterrà a disposizione della Commissione Centrale per la rimozione delle mine tutte le sue forze alla fine del periodo postbellico di dragaggio delle mine, quale verrà determinato dalla Commissione suddetta.

Articolo 73

1. Tutte le Forze Armate delle Potenze Alleate ed Associate saranno ritirate dall'Italia al più presto, ma comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato.
2. Tutti i beni italiani che non abbiano formato oggetto di indennità e che si trovino in possesso delle Potenze Alleate e Associate in Italia, all'entrata in vigore del presente Trattato, dovranno essere restituiti al Governo italiano, entro lo stesso periodo di 90 giorni o daranno luogo al pagamento di una adeguata indennità.
3. Tutte le somme in banca ed in contanti che saranno in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate ed Associate all'entrata in vigore del presente Trattato, e che siano state provvedute gratuitamente

italiano, dovranno essere restituite egualmente, ovvero un ammontare corrispondente dovrà essere a favore del Governo italiano.

Articolo 74

A) Riparazioni a favore dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

1. L'Italia pagherà all'Unione Sovietica riparazioni per un ammontare di 100 milioni di dollari nello spazio di 7 anni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni le riparazioni saranno tratte dalla produzione industriale corrente.

2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:

a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente ad altri usi civili, che sarà rimossa dall'Italia ai termini dell'articolo 67 del presente Trattato;

b) beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell'articolo 79;

c) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive.

3. I quantitativi ed i tipi delle merci da consegnare saranno oggetto di accordi tra il Governo dell'Unione Sovietica e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell'Italia e da evitare l'imposizione di ulteriori oneri sulle Potenze Alleate od Associate. Gli accordi conclusi in base a questo paragrafo saranno comunicati al Governo di Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.

4. L'Unione Sovietica fornirà all'Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che sono normalmente e che sono necessari alla produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate all'Unione Sovietica.

5. I Quattro Ambasciatori determineranno il valore dei beni italiani che dovranno essere restituiti all'Unione Sovietica.

6. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente Articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti in parità-oro alla data del 1° luglio 1946 e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro.

B) Riparazioni a favore dell'Albania, dell'Etiopia, della Grecia e della Jugoslavia.

1. L'Italia pagherà riparazioni a favore dei seguenti Stati:

Albania, per un ammontare di 5.000.000 di dollari;

Etiopia, per un ammontare di 25.000.000 di dollari;

Grecia, per un ammontare di 105.000.000 di dollari;

Jugoslavia, per un ammontare di 125.000.000 di dollari.

Tali pagamenti saranno effettuati nello spazio di 7 anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione italiana corrente.

2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:

a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente ad altri usi civili, che sarà rimossa dall'Italia ai termini dell'articolo 67 del presente Trattato;

b) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive.

c) tutte quelle altre categorie di beni e di servizi, esclusi gli averi italiani che, in base all'articolo 67 del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione degli Stati enumerati al paragrafo 6 del presente Trattato. Le prestazioni da corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, comprenderanno anche le motonavi Saturnia e Vulcania o una soltanto di esse, se, dopo che il loro valore

determinato dai Quattro Ambasciatori, esse saranno richieste, entro 90 giorni, da uno d'essi enumerati al paragrafo 1. Le prestazioni da farsi ai sensi del presente paragrafo potranno comprendere semi.

3. I quantitativi ed i tipi delle merci e dei servizi che dovranno essere forniti, formeranno oggetto di accordi tra i Governi aventi diritto alle riparazioni e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno fatte nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell'Italia e da evitare ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate.

4. Gli Stati aventi diritto alle riparazioni da trarsi dalla produzione industriale corrente, forniranno le materie prime e i prodotti che l'Italia importa normalmente e che saranno destinati alla produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato in base al loro valore relativo a quello delle merci consegnate.

5. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti in parità-oro alla data del 1° luglio 1946 e cioè 35 dollari per un'oncia d'oro.

6. Le pretese degli Stati enumerati nel paragrafo 1, capo B del presente articolo, eccedenti l'importo delle riparazioni specificate in detto paragrafo, saranno soddisfatte sugli averi italiani soggetti alla giurisdizione ai sensi dell'articolo 79 del presente Trattato.

7. a) I Quattro Ambasciatori coordineranno e controlleranno l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo. Essi si consulteranno con i Capi delle Missioni diplomatiche in Roma degli Stati enumerati al paragrafo 1 del capo B e, quando le circostanze lo richiederanno, con il Governo italiano, e daranno esecuzione ai fini del presente articolo, i Quattro Ambasciatori continueranno ad esplicare le loro predette funzioni del termine previsto al paragrafo 1 del capo B per le consegne a titolo di riparazioni.

b) Allo scopo di evitare controversie o conflitti di attribuzione nella ripartizione della produzione industriale italiana tra i diversi Stati, aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo, gli Ambasciatori saranno informati da ognuno dei Governi aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo e dal Governo italiano, dell'inizio di negoziati per un accordo, in conformità delle disposizioni di cui sopra, e dello sviluppo di tali negoziati. In caso di controversia sorgente nel corso dei negoziati, gli Ambasciatori saranno competenti a decidere di ogni questione che sia ad essi sottoposta da uno degli Stati enumerati o da qualsiasi altro Governo avente diritto a riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo.

c) Appena conclusi, gli accordi saranno resi noti ai Quattro Ambasciatori. Questi potranno rivedere l'accordo che non fosse o che avesse cessato di essere conforme agli obiettivi enunciati al paragrafo 1 del capo B del presente articolo, sia opportunamente modificato.

C) Disposizioni speciali per prestazioni anticipate.

Per quanto concerne le prestazioni provenienti dalla produzione corrente, ai sensi del capo A, paragrafo 2 b), nessuna disposizione del capo A e del capo B del presente articolo dovrà essere interpretata nel senso di escludere siffatte prestazioni, durante i primi due anni, a condizione che siano fatte in base agli accordi tra il Governo avente diritto alle riparazioni e il Governo italiano.

D) Riparazioni a favore di altri Stati.

1. Le ragioni delle altre Potenze Alleate saranno soddisfatte a valere sui beni italiani sottoposti alla giurisdizione, in base all'articolo 79 del presente Trattato.

2. Le ragioni di ogni Stato al quale siano state fatte cessioni territoriali in applicazione del presente Trattato, menzionato nella parte B del presente articolo, saranno ugualmente soddisfatte, attraverso il pagamento, senza pagamento, delle installazioni e dell'attrezzatura industriale esistenti nei territori ceduti alla distribuzione dell'acqua che alla produzione e alla distribuzione del gas e dell'elettricità e che qualsiasi società italiana, la cui sede sociale sia in Italia o sia trasferita in Italia. Le ragioni di detto Stato saranno soddisfatte anche mediante il trasferimento di tutti gli altri beni di società di tale natura, nei territori ceduti. Il Governo italiano assumerà l'onere risultante dalle obbligazioni finanziarie garantite da privilegi e da altri vincoli gravanti su tali beni.

E) Indennità per beni presi a titolo di riparazioni. Il Governo italiano s'impegna ad indennizzare le ragioni giuridiche, dei cui beni ci si sia appropriati, in base alle disposizioni del presente articolo, a titolo di riparazioni.

Articolo 75

1. L'Italia accetta i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943 e restituirà, nel tempo possibile, i beni sottratti dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.

2. L'obbligo di restituire si applica a tutti i beni identificabili, che si trovino attualmente in Italia sottratti, con la violenza o la costrizione, dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque dell'Asse, qualunque siano stati i successivi negozi, mediante i quali l'attuale detentore di tal assicurato il possesso.
3. Il Governo italiano restituirà i beni di cui al presente articolo in buone condizioni e prenderà a s spese di mano d'opera, di materiali e di trasporto che siano state, a tale effetto, sostenute in Italia.
4. Il Governo italiano collaborerà con le Nazioni Unite e provvederà a sue spese tutti i mezzi neces e la restituzione dei beni da restituirsi ai sensi del presente articolo.
5. Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per far luogo alla restituzione dei beni prev Articolo, che siano detenuti in qualunque terzo Paese da persone soggette alla giurisdizione italiana.
6. Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo italiano dal Governo del paese, quale i beni furono sottratti, essendo inteso che il materiale rotabile dovrà considerarsi come sottr al quale esso apparteneva in origine. Le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall' del presente Trattato.
7. Spetterà al Governo richiedente d'identificare i beni e di fornire la prova della proprietà, m italiano incomberà l'onere della prova che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione.
8. Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata tutto l'oro con indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata u uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo italiano riconosce sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto esse territorio italiano ad altre Potenze dell'Asse o ad un paese neutro.
9. Se, in casi specifici, fosse impossibile per l'Italia di effettuare la restituzione di oggetti aventi ur storico od archeologico e appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territoric oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte delle Forze Armate, delle auto italiani, l'Italia s'impegna a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa na approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti in quanto siffatti oggetti poss Italia.

Articolo 76

1. L'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi nat Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provved seguito dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1° settembre 1939, indipendenteme la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra non l'Italia a quella data. S tale rinuncia:
 - a) le domande pel risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di atti delle Forze delle autorità di Potenze Alleate o Associate;
 - b) le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle Forze Armate od a Potenze Alleate o Associate in territorio italiano;
 - c) le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze dei tribunali delle Prede di Potenze Alleate o / impegnandosi l'Italia a riconoscere come validi e aventi forza esecutiva tutti i decreti e le di detti tribunali emessi alla data del 1° settembre 1939 o successivamente e concern italiane, merci italiane o il pagamento delle spese;
 - d) le ragioni risultanti dall'esercizio o dall'asserto esercizio di diritti di belligeranza.
2. Le disposizioni del presente articolo precluderanno, completamente e definitivamente, ogni dom di quelle a cui questo articolo si riferisce, che rimarrà da questo momento estinta, quali ch interessate. Il Governo italiano accetta di corrispondere equa indennità in lire alle persone che a seguito di requisizione, merci o servizi a favore delle Forze Armate di Potenze Alleate o Associate in e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze Armate di Potenze Alleate o Associate relativ in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra.
3. L'Italia rinuncia ugualmente a fare valere domande della specie di quelle previste dal paragraf articolo, da parte del Governo o cittadini italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite, che abbia diplomatiche con l'Italia e che abbia adottato provvedimenti in collaborazione con le Potenze Alleate
4. Il Governo italiano assumerà piena responsabilità della valuta militare alleata emessa in Ita

militari alleate, compresa tutta la valuta in circolazione alla data dell'entrata in vigore del presente 1

5. La rinuncia da parte dell'Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si estende a nascente dai provvedimenti adottati da qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti di tra il 1° settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e ad ogni domanda o dalle Convenzioni sui prigionieri di guerra, attualmente in vigore.

6. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate nel senso di recare pregi proprietà sui cavi sottomarini, che, allo scoppio delle ostilità, appartenevano al Governo italiano. Il presente paragrafo non precluderà l'applicazione, nei riguardi dei cavi sottomarini, dell'Allegato XIV.

Articolo 77

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato i beni esistenti in Germania ed appart italiano ed a cittadini italiani, non saranno più considerati come beni nemici e tutte le restrizioni qualifica saranno abrogate.

2. I beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le Forze Armate autorità germaniche abbiano trasferito con la violenza o la costrizione, dal territorio italiano in Germania settembre 1943, daranno luogo a restituzione.

3. La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno effettuate in conformità delle misure adottate dalle Potenze che occupano la Germania.

4. Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1939 risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquistati settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite durante la guerra.

5. L'Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per facilitare quei trasferimenti dei beni Italia, che verranno stabiliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbia facoltà di disporre

Articolo 78

1. In quanto non l'abbia già fatto, l'Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.

2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi e senza gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei confronti dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere per i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere per alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, salvo richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza suddetto.

3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione dai Governi dell'Asse o di loro organi, durante la guerra.

4. a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesioni o danni ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d'indennità, una somma di lire, fino ad un terzo della somma necessaria, alla data del pagamento, per l'acquisto di un bene equivalente a compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia di un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.

b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione data dal presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato, saranno indennizzati ai sensi dell'alinea a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione del danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno

medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini associazione od associazione stessa.

c) L'indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d'imposizione fiscale. Tal essere liberamente spesa in Italia, ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano via via in materia di controllo dei cambi.

d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un'indennità in lire, nella stessa all'alinea a), per compensare le perdite o i danni risultanti dall'applicazione di speciali provve durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il prese applica ai casi di lucro cessante.

5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame delle doman determinazione dell'ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano.

6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa, o contri straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in l compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo s₂ spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione e delle riparazioni d qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno esse

7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l'Italia cont responsabile per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in disposizioni del paragrafo 14 dell'Allegato X e del paragrafo 14 dell'Allegato XIV del presente Trattat

8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in disposizioni del presente articolo.

9. Ai fini del presente articolo:

a) L'espressione «cittadini delle Nazioni Unite si applica alle persone fisiche, che siano cittad qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di Nazioni Unite alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell'Armistizio con l'Italia. L'es «cittadini delle Nazioni Unite s'applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o ass che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state consider nemiche.

b) Il termine «proprietario serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, se definizione datane all'alinea a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul be trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale succe anch'egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell'alinea a). Se il successore ha acquistat quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all'indennità pre presente articolo senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l'acquirente della legislazione locale.

c) Il termine «beni serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, c diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l'espressione «beni dell Unite e dei loro cittadini comprende tutti i bastimenti destinati alla navigazione marittima e compresi gli strumenti e l'armamento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato b₂ bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trov acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo dell italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Naz o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in all'esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.

Articolo 79

1. Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di requisire, detenere, liquidare o p azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi, che, alla data dell'entrata in vigore del pre trovino entro il suo territorio che appartengano all'Italia o a cittadini italiani e avrà inoltre il diritto beni o proventi della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite dell'amr domande o di quelle dei suoi cittadini contro l'Italia o i cittadini italiani, ivi compresi i crediti ch interamente regolati in base ad altri articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani od i p liquidazione, che eccedano l'ammontare di dette domande, saranno restituiti.

2. La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verrà disposto, dovranno essere conformi alla legislazione delle Potenze Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda il proprietario italiano non avrà altri diritti che quelli che a lui possa concedere la legislazione suddetta.

3. Il Governo italiano s'impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni saranno confiscati ai sensi dell'articolo 74 e non saranno loro restituiti.

4. Il presente articolo non pone l'obbligo per alcuna delle Potenze Alleate o Associate, di restituire ai cittadini italiani, diritti di proprietà industriale, né di contare tali diritti nel calcolo dei danni. Tali diritti potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate o Associate avrà il diritto di imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale sul territorio di una Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano o da cittadini italiani prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza Alleata o Associata potrà considerare necessarie nell'interesse nazionale.

5. a) I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio jugoslavo saranno considerati come beni italiani, anche se una parte di tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali jugoslave.

b) I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul territorio di una Potenza Alleata o Associate a un punto situato in territorio italiano, saranno considerati beni italiani, ai sensi del presente articolo, per quanto riguarda gli impianti terminali e quella parte dei cavi che giace entro le acque territoriali di detta Potenza Alleata o Associate.

6. I beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati come comprendenti anche i beni che abbiano formato oggetto di misure di controllo, a causa dello stato di guerra esistente tra l'Italia e una Potenza Alleata o Associate, avente giurisdizione sui beni stessi, ma non comprenderanno:

a) i beni del Governo italiano utilizzati per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche o consolari;

b) i beni appartenenti ad istituzioni religiose o ad enti privati di assistenza e beneficenza esclusivamente a fini religiosi o filantropici;

c) i beni delle persone fisiche, che siano cittadini italiani, autorizzati a risiedere sia sul territorio di una Potenza Alleata o Associate, dove sono situati i beni, che sul territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite, escluse quelle che in qualsiasi momento, nel corso della guerra, siano stati sottoposti a provvedimenti non applicabili in linea generale ai beni dei cittadini italiani residenti nello stesso territorio;

d) i diritti di proprietà sorti dopo la ripresa dei rapporti commerciali e finanziari tra le Potenze Alleate o Associate e l'Italia o sorti da operazioni e negozi tra il Governo di una delle Potenze Alleate o Associate e l'Italia dopo il 3 settembre 1943;

e) i diritti di proprietà letteraria e artistica;

f) i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti, a cui si applicheranno le disposizioni dell'Allegato XIV;

g) fatta eccezione per i beni indicati all'articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D, paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, eserciteranno il diritto d'opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o associazioni non appartengano o siano controllate da persone residenti in Italia. Nei casi previsti dall'articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D, paragrafo 1, la questione dell'indennità sarà regolata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 74, capo A, paragrafo 1.

Articolo 80

Le Potenze Alleate e Associate dichiarano che i diritti ad esse attribuiti in base agli articoli 74 e 75 del presente Trattato esauriscono tutte le loro domande e le domande dei loro cittadini per perdite o danni risolti durante la guerra, ivi compresi i provvedimenti adottati durante l'occupazione dei loro territori, che siano intervenuti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, che si svolsero fuori del territorio italiano, eccezione fatta delle domande fondate sugli articoli 75 e 76 del presente Trattato.

Articolo 81

1. L'esistenza dello stato di guerra non deve, di per sé, essere considerata come precludente l'obbligo di risarcimento dei debiti pecuniari risultanti da obbligazioni e da contratti che erano in vigore, e da diritti, che era prima dell'esistenza dello stato di guerra e che erano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del presente Trattato e che sono dovuti dal Governo italiano o da cittadini italiani al Governo o ai cittadini di una Potenza Alleata ed Associate o sono dovute dal Governo o da cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate a cittadini italiani.

2. Salvo disposizioni espressamente contrarie contenute nel presente Trattato, nessuna sua clausola interpretata nel senso di precludere o colpire i rapporti di debito e credito, risultanti da contratti con guerra, sia dal Governo, che da cittadini italiani.

Articolo 82

1. In attesa della conclusione di trattati o accordi commerciali tra le singole Nazioni Unite e l'Italia, durante i 19 mesi che seguiranno l'entrata in vigore del presente Trattato, accordare Nazioni Unite, che già accordano a titolo di reciprocità un trattamento analogo all'Italia in trattamento seguente:

a) per tutto quanto si riferisce a dazi ed a tasse sull'importazione e l'esportazione, alla tassa interna delle merci importate e a tutti i regolamenti in materia, le Nazioni Unite applicheranno incondizionatamente della clausola della nazione più favorita;

b) sotto ogni altro riguardo, l'Italia non adotterà alcuna discriminazione arbitraria con prodotti provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a prodotti analoghe provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcun'altra Nazione Unita o di qualunque altro paese straniero;

c) i cittadini delle Nazioni Unite, comprese le persone giuridiche, godranno dello stesso trattamento dei cittadini e di quello della nazione più favorita, in ogni questione che si riferisca al commercio all'industria, alla navigazione ed alle altre forme di attività commerciale in Italia. Tali disposizioni si applicheranno all'aviazione civile;

d) l'Italia non accorderà ad alcun paese diritti esclusivi o preferenziali, per quanto riguarda le operazioni dell'aviazione civile nel campo dei traffici internazionali e offrirà a tutte le Nazioni Unite condizioni di parità nell'acquisizione dei diritti in materia di trasporti aerei commerciali internazionali sul territorio italiano, compreso il diritto di atterraggio per rifornimento e riparazioni ed accordi per gli apparecchi civili operanti nel campo dei traffici internazionali, a tutte le Nazioni Unite, su basi di reciprocità e di non-discriminazione, il diritto di sorvolo sul territorio italiano senza atti di guerra. Queste disposizioni non dovranno recare pregiudizio agli interessi della difesa nazionale dell'Italia.

2. Gli impegni come sopra assunti dall'Italia, debbono intendersi soggetti alle eccezioni normalmente previste nei trattati di commercio conclusi dall'Italia prima della guerra; e le disposizioni in materia di reciprocità di ciascuna delle Nazioni Unite debbono intendersi soggette alle eccezioni normalmente previste nei trattati di commercio da ciascuna di dette Nazioni.

Articolo 83

1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell'applicazione degli articoli 75 e 78 e degli articoli XVI e XVIII, parte B, del presente Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo dell'altra Nazione Unita interessata su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è sorta, non si è raggiunto un accordo, la controversia è sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi può chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi e un cittadino di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla designazione del terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito d'America e della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se non riescono a mettersi d'accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro, l'Unione Sovietica potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.

2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l'altra Nazione Unita interessata, in sede di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni.

3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi alla equità.

4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione che esso abbia designato, e ogni agente che esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, così come gli onorari di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.

5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano direttamente alla Commissione tutta l'assistenza che sarà in loro potere di fornire.

6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione delle parti.

sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.

Articolo 84

Gli articoli 75, 78, 82 e l'Allegato XVII del presente Trattato si applicheranno alle Potenze Alleate e alle Nazioni Unite, che abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia o con cui l'Italia abbia relazioni diplomatiche. Questi articoli e l'Allegato suddetto, si applicheranno anche all'Albania e alla Norvegia.

Articolo 85

Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto.

Articolo 86

1. Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, i Quattro Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano la questione relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente Trattato.

2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che saranno necessari per assicurare l'esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nel spirito.

3. Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e tutte le informazioni che potranno aver bisogno nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.

Articolo 87

1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un articolo del presente Trattato, la decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione definitiva e obbligatoria. Se la Commissione non sarà in grado di risolvere la controversia entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate d'accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro comune accordato tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le parti sulla questione della designazione di detto terzo membro l'una o l'altra delle parti potrà chiedere al Consiglio Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.

2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione definitiva e obbligatoria.

Articolo 88

1. Ogni altro membro delle Nazioni Unite che sia in guerra con l'Italia e che non sia firmatario del presente Trattato e, dal momento dell'adesione, saranno considerati come firmatari ai fini del presente Trattato.

2. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese e avranno effetto dal momento del loro deposito.

Articolo 89

Le disposizioni del presente Trattato non conferiranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato o a qualsiasi cittadino di uno di essi, come una delle Potenze Alleate e Associate o ai rispettivi cittadini, finché detto Stato non sia parte contraente del Trattato, attraverso il deposito del proprio strumento di ratifica.

Articolo 90

Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall'Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel caso in cui, depositati presso il Governo della Repubblica francese.

Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese.

successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato dal Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.

Allegato 1

AII. 1. ELENCO DEGLI ALLEGATI

I. Carte (vedi raccolta a parte)

II. Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'articolo 2

III. Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda e di Briga

IV. Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Austriaco in data 5 settembre 1946

V. Approvvigionamento dell'acqua per il comune di Gorizia e dintorni

VI. Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste

VII. Strumento relativo al regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste

VIII. Strumento relativo al Porto Franco di Trieste

IX. Disposizioni tecniche relative al Territorio Libero di Trieste

X. Disposizioni economiche e finanziarie relative al Territorio Libero di Trieste

XI. Dichiarazione comune dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Francia concernente i possedimenti territoriali italiani in Africa

XII. Elenco delle navi da guerra:

A) che l'Italia può conservare

B) che l'Italia deve consegnare

XIII. Definizioni:

A) Termini navali

B) Istruzione militare, navale ed aerea

C) Definizione ed elenco del materiale bellico

D) Definizione dei termini «Smilitarizzazione» e «Smilitarizzato»

XIV. Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti

XV. Disposizioni speciali concernenti certe categorie di beni:

A) Proprietà industriale, letteraria ed artistica

B) Assicurazioni

XVI. Contratti, prescrizione, titoli all'ordine

XVII. Tribunali delle prede e giudizi

Allegato 2

AII. 2. ALLEGATO I

CARTE ALLEGATE AL TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA (VEDI RACCOLTA A PARTE)

- A) Frontiere dell'Italia (articolo 1).
- B) Frontiera franco-italiana (articolo 2).
- C) Frontiera italo-jugoslava (articolo 3).
- D) Frontiera del Territorio Libero di Trieste (articoli 4 e 22).
- E) Zone marittime definite all'Articolo 11 del presente Trattato.

Allegato 3

AII. 3. ALLEGATO II

FRONTIERA FRANCO-ITALIANA

Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all'art. 2

Passo del Piccolo San Bernardo

Riferimento: carta 1:20.000: Ste Foy Tarentaise Numeri 1 e 2

Il nuovo confine segue un tracciato che parte dalla cresta rocciosa di Lancebranlette, poi, discenden- segue la linea dello spartiacque al livello di 2180 metri donde passa alla colonna Joux (2188). I ancora la linea dello spartiacque, risale alla Costa del Belvedere di cui segue gli affioramenti roccio Belvedere, di cui contorna la cima, lasciando quest'ultimo in territorio francese a 120 metri passando per le quote 2570, 2703, la Bella Valletta e la quota 2746, si ricongiunge all'antico Valaisan.

Ripiano del Moncenisio

Riferimento; carte 1:20.000 di Lanslebourg N. 5-6 e 7-8 e di Monte D'Ambin, N. 1-2

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l'antica frontiera a Monte Tour, segue verso occ demarcazione amministrativa, che figura nella carta, segue poi il Vitoun dal punto in cui incont settentrionale e ne discende il corso fino alla Rocca della Torretta.

Continuando poi a seguire la linea degli affioramenti rocciosi, raggiunge il torrente che viene c discende con esso fino alla base della scarpata rocciosa lungo la quale esso corre per circa 800 me del thalweg, ad un punto situato a circa 200 metri al nord della quota 1805.

Prosegue quindi fino alla sommità del tratto di terreno franoso che domina Ferrera Cenisio a cir questa e continuando verso occidente, raggiunge la strada che circonda ad est il Rne. Paradiso, a 4C dello spiazzo terminale (1854), per lasciarla subito e piegare a sud.

Taglia la strada di Bar Cenisia in un punto a circa 100 metri a sud-est del Rifugio No. 5, trave direzione del lago S. Giorgio, segue all'incirca la costa 1900 fino alla quota 1907, costeggia poi la del lago d'Arpon e raggiunge la cima rocciosa che continua a seguire in direzione sud-ovest fino al torrenti che scendono dal Ghiacciaio di Bard ad un punto a circa 1400 metri a sud-ovest del lago d'A

Di qui, piegando verso sud, segue all'incirca la costa 2500, passa per quota 2579 e poi correndo lur raggiunge il lago della Vecchia e si ricongiunge alla linea di demarcazione amministrativa segnata metri circa a sud-est del lago, al sentiero di Passo d'Avanza che segue lungo le scarpate roccie frontiera, a metà strada tra il Col della Vecchia e il Colle del Clapier.

Monte Tabor

Riferimento: carte 1: 20.000 di Nevache, N. 1-2, 5-6, e 7-8

Dalla Cima de la Planette al Rocher de Guion (Cima del Sueur)

Il nuovo confine segue un tracciato che lascia l'attuale frontiera a Cima de La Planette e, p

mezzogiorno, segue la cresta attraverso le quote 2980, 3178, la Rca. Beraude (3228), le quote 284 Passo della Gallina (2671), le quote 2720, 2806 e la Punta Quattro Sorelle (2700).

Discendendo il pendio ad oriente di questa cima, il tracciato lascia in territorio francese la quota raggiunge e segue ad est il sentiero che conduce agli edifici situati a circa 200 metri da quota 225: sentiero e detti edifici in territorio francese. Entra poi in un thalweg che passa a circa 300 metri a quota 1915, donde raggiunge l'estremità nord-occidentale del bacino che, nella Vallée Etroite (Valle Strada centrale idroelettriche di Sette Fontane, lasciando detto bacino e dette centrali in territorio italiano) il bacino a sud, raggiunge il crocevia a quota 1499.

Segue poi il sentiero che affianca strettamente la costa 1500 lungo l'estremità dei boschi e che conduce alla Gorgia, vicino a quota 1580; risale poi il thalweg verso quota 1974 e raggiunge l'estremità rocciosa di La Sueur, segnate dalle quote 2272, 2268, 2239, 2266, 2267, mantenendosi su detta quota non incontra l'antica frontiera. La cresta delle rocce ed il sentiero che corre lungo di essa resta in territorio francese.

Chaberton

Riferimento: carte 1: 20.000 di Briançon N. 3-4

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l'antica frontiera a quota 3042 (a nord della quota 3042 di Pointe des Trois Scies) e segue la cresta rocciosa fino alla Croce del Vallonetto. Dalla Croce del Vallonetto verso sud lungo la cresta rocciosa e raggiunge la strada del Chaberton nel punto in cui questa strada nell'avvallamento circolare del Clot des Morts.

Traversata detta strada e il thalweg che la delimita, il tracciato segue all'incirca per 1250 metri la linea sul terreno, segue verso sud-est una serie di affioramenti rocciosi e di detriti, poi taglia direttamente l'orizzonte orientale del Monte Chaberton, raggiunge un punto a circa 400 metri ad ovest della quota 2100 in territorio francese il pilone intermedio della teleferica che vi si trova.

Di qui si dirige direttamente, attraverso una serie di sbarramenti rocciosi e di dirupi, verso la posizione sulla carta di La Fontaine des Chamois, vicino alla quota 2228 (circa 1400 metri a nord-est di questa quota fiancheggia verso est, seguendo la seconda curva della strada che unisce questo punto alla casa di Chaberton, sulla strada da Cézanne (Cesana) a Clavières, lasciando le opere fortificate di La Fontaine in territorio francese.

Di qui, seguendo in un primo momento in direzione sud la linea di demarcazione comunale segnata dallo sbarramento roccioso a circa 400 metri a nord della strada Clavières-Cézanne (Cesana), piega passando ai piedi della parete rocciosa, a una distanza da quest'ultima, sufficiente per consentire una strada a doppia circolazione.

Contornando così a nord il villaggio di Clavières, che resta in territorio italiano, il tracciato raggiunge a circa 200 metri a monte del ponte di Clavières, ne discende il corso, segue poi il corso della Do Riparia) fino alla strada da Clavières a Val Gimont, che è lasciata all'Italia e segue quindi detta strada sul Gimont.

Risalendo il corso di quest'ultimo per circa 300 metri, il tracciato l'abbandona poi per seguire la linea della porta fino al pilone superiore della teleferica di Clavières (Col du Mont Fort du Boeuf) che è lasciata in territorio francese. Poi, attraverso la cresta, si ricongiunge all'attuale frontiera a Mont La Plane, posto di cui la strada della Valle del Gimont è lasciata in territorio italiano. Valli superiori della Tinea, della Vesubia Dalla Cima di Colla Longa alla Cima di Mercantour Riferimenti: carte 1: 20.000 di St. Etienne de Tiné N. 5-6

Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona la vecchia frontiera alla Cima di Colla Longa e, per circa 100 metri ad oriente e seguendo la linea dello spartiacque, va lungo le creste rocciose passando per le quote 2700 di Seccia, raggiunge a quota 2760 la Testa dell'Autaret, passa per quota 2672 al Colle della Guerci, quote 2640, 2693 e 2689, raggiunge le Rocche di Saboulé e ne segue la cresta nord.

Seguendo la cresta, il tracciato passa per le quote 2537, 2513, Passo del Lausfer (2461) e quota 2400 Testa Auta del Lansfer (2587), donde piega verso sud fino a Testa Colle Auta, passando Cima del Vallonetto lasciando detta quota in Italia.

Di qui, attraverso quota 2484 e seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese, quote 2240 e 2356 ed il Passo di S. Anna e quote 2420 e 2407, raggiunge un punto a circa 80 metri a sud di Cima Moravacciera). Seguendo il sentiero di cresta, lasciato in territorio francese, passa per la Testa di quota 2331, lasciate entrambe in territorio francese e poi, abbandonando il sentiero, continua sull'orizzonte dell'Adreck (2475) e, attraverso il Colle della Lombarda e quota 2556, raggiunge Cima della Lombarda.

Ripiegando verso sud-est, segue quindi la cresta rocciosa e passando per il Passo di Peania, Cima di quota 2720, lasciata in territorio francese, Testa Cba, Grossa (2792), Passo del Lupo (2730) e quota 2700.

Monte Malinvern.

Di qui, in direzione sud, attraverso quote 2701, 2612 e Cima di Tavel (2804) e poi in direzione est 2823, raggiunge Testa del Claus (2889).

Poi, piegando in direzione generale sud-est, traversa il Passo delle Portette, passa per quota 28 Portette, quota 2868, Testa Margiola (2831), Caire di Prefouns (2840), Passo del Prefouns Tablasses (2851), Passo di Bresses (2794) e Testa di Bresses (2820) e passando per Cima di Frei Colle Fremamorta, quote 2625, 2675 e 2539, Cima di Pagari (2686), Cima di Naucetas (2706), qu Colle di Ciriegia (2581), raggiunge Cima di Mercantour (2775).

2. Da Cima di Mercantour a Monte Clapier Riferimento: carta 1: 20.000: Les Trois Ponts, N. 5-6 e 20.000: Madonna delle Finestre Dalla Cima di Mercantour procede per quota 2705, Colle Mercant Ghillie (2998), le quote 2939 e 2955, Testa della Rovina (2981), quota 2844 e 2862, Passo de dell'Agnel (2935, 2867, 2784), Cima del Caire Agnel (2830), Cima Mallariva (2860), Cima Cair Cougourda (2881, 2921), Cima dei Gaisse (2896), quote 2766, 2824, Cima del Lombard (2847, 2717, 2591, 2600 e 2582, Boccia Foro, Cima delle Finestre (2657), Col delle Finestre, quote 263 raggiunge Cima dei Gelas (3143) e, attraverso quote 3070, Cima della Maledia (3061), donde seg di Passo del Pagari (2819); quindi, seguendo la linea di demarcazione comunale, segnata sulla c Passo di Monte Clapier (2827) e contorna il Monte Clapier (3045) a nord e ad est, seguendo la linea amministrativa segnata sulla carta.

3. Dal Monte Clapier al Colle di Tenda Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Fir Tenda Dal Monte Clapier, il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa rappresenta quote 2915, 2887 e 2562, dal Passo dell'Agnel e da quota 2679, fino a Cima dell'Agnel (2775). S oriente, seguendo sempre la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da qu delle Rocce dell'Agnel; raggiunge poi Cima della Scandeiera (2706), attraverso il Colle del S prosegue per quote 2373, 2226, 2303 e 2313 fino a Cima del Sabbione (2610), quota 2636, Punta 2609, 2585, 2572, 2550 e raggiunge la Rocca dell'Abisso (2755). Il tracciato si mantiene anc demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino ad est della quota 2360, poi corre lung rocciosi a nord di Rne, Pian Misson, da cui raggiunge il sentiero di Monte Becco Rosso e lo segue a 2181, 2116 e 1915; costeggia quindi per circa un chilometro la strada in direzione nord prim sentiero surricordato fino al Colle di Tenda. Il sentiero e la parte di strada nazionale sopramenzion territorio francese.

4. Dal Colle di Tenda alla Cima Missun Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Tenda e Certosa di Tenda il tracciato, lasciando il sentiero in territorio francese, prosegue fino a quote 1887 e 2206, sentiero per seguire sulla cresta la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta; qui quota 2262 raggiunge Cima del Becco (2300).

Dirigendosi verso nord e lungo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, raggiunge Perla (2086), segue il sentiero che corre lungo gli affioramenti rocciosi di Cima del Cuni fino al Col c l'abbandona per seguire la cresta in direzione nord. Il sentiero sopramenzionato rimane in territorio

Costeggiando l'affioramento roccioso, prosegue fino a quota 2275, raggiunge Testa Ciaudon (2388) scarpate rocciose, attraversa Colle Piana (2219) e raggiunge quota 2355 del Monte delle Carsene, territorio francese; segue poi la cresta nord di detto monte per Punta Straldi (2375), quote 232 Passo Scarason, poi piega a nord fino alla quota 2352, dove incontra la linea di demarcazione segnata sulla carta e segue detta linea attraverso quote 2510 e 2532, fino a Punta Marguareis (265

Deviando verso mezzogiorno, segue poi la cresta, passa quota 2585 e discendendo lungo lo raggiunge Colle del Lago dei Signori.

Seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese e seguendo quindi la cresta stessa di Pertega (2402), scende lungo la cresta rocciosa fino al Colle delle Vecchie (2106); di qui seg cresta, che lascia in territorio francese, attraverso quote 2190, 2162 Cima del Vescovo (2257) e (2366), fino a Monte Bertrand.

Da Monte Bertrand (2481) il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla Rossa, dove riprende il sentiero di cresta che poi costeggia passando attraverso quote 2179 e 2 Missun (2356); contornando quindi questa cima verso est, continua a seguire il sentiero sopra rimane in territorio francese.

5. Da Cima Missun a Col de Pegairole Riferimento: carta 1: 20.000 Pointe de Lugo, N. 1-2 e 5-6 Se sentiero di cresta il tracciato attraversa Colla Cravirora e passa ad est della quota 2265 fino a Abbandona poi il sentiero per contornare ad est la Cima Ventosa, dopodiché raggiunge il senti Tanarello, lasciando in Francia le costruzioni dall'altra parte del sentiero. Il tracciato passa po Tanarello, attraversa Passo Basera (2038), contorna il Monte Saccarello, che è lasciato a circa 300 m di occidentale, poi, seguendo prima la cresta rocciosa e quindi il sentiero fino al Passo di Collarder cresta che conduce al Monte Collardente, lasciando quota 1762 in territorio francese. A questo pu sentiero che è lasciato in territorio italiano e raggiunge il Monte Collardente, lasciando in terr

sentiero che lo attraversa. Il tracciato segue poi questo sentiero attraverso la Bassa di Sanson a quota 1769 fino alle costruzioni situate a circa 500 metri ad est di Testa della Nava (1934), che territorio francese.

Abbandonando la strada all'altezza di dette fabbriche, raggiunge in cresta la strada lungo la cresta che rimane in territorio francese e la segue fino alle fabbriche a sud-est della Cima di Marta contornandolo dall'est.

Di qui, lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, contorna il Monte Ceriana, abbandona per raggiungere il Monte Grai (2014), la riprende di nuovo al Col (1875), la segue per contornare il Monte Pietravecchia, fino alla cresta rocciosa.

Attraversa poi la Gola dell'Incisa, raggiunge per via della cresta e quota 1759 il Monte Toraggio (1 di Logambon e la Gola del Corvo, contorna il Monte Bauso e Monte Lega (1552, 1563 e 1556) e se fino al Passo di Muratone.

Lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, arriva fino a Monte Scarassan, al sud di Mo quota 1358, raggiungendo Colla Pegairole.

6. Da Colla Pegairole a Monte MergoRiferimento: carta 1: 20.000 di Pointe de Lugo N. 5-6, Sar Menton N. 3-4Da Colla Pegairole il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata lasciando Cisterne alla Francia, risale Monte Simonasso, discende fino al Col e segue la strada Suan, che lascia in territorio francese, mentre i chalets rimangono in territorio italiano.

Continuando a seguire la strada, lasciata in territorio francese, passa ad est di Testa d'Alpe, per poi per le sorgenti di quota 1406, per quota 1297, contorna Colla Sgora ad est, passa per quota 1066, attraversa la cresta rocciosa di Monte Colombin, segue la linea di demarcazione amministrativa segnata lungo Cima di Reglie (846 e 858), abbandona detta linea in direzione sud-ovest per seguire la linea dell'Arpetta (543, 474 e 416) fino al thalweg della Roya, che attraversa a circa 200 metri a nord-ovest di Fanghetto.

Il tracciato risale poi il thalweg della Roya fino ad un punto situato a circa 350 metri dal ponte sul fiume. Abbandona la Roya a detto punto e si dirige a sud-ovest verso quota 566. Da questo punto procede ad incontrare il burrone che discende verso Olivetta; lo segue fino alla strada, lasciando in territorio francese le abitazioni situate sulla strada stessa, risale la Val di Trono per circa 200 metri e poi si dirige verso la strada tra Olivetta e S. Girolamo. Di qui, dopo aver seguito la strada per cento metri circa riprende la direzione generale di sud-ovest fino a quota 403, proseguendo per circa 20 metri lungo la strada segnata sulla carta. Da quota 403 segue la cresta di Punta Becche fino a quota 379, poi, dirigendosi verso sud-ovest, attraversa il Bevera, seguendo il thalweg verso Monte Mergo, che contorna a sud dalla cima (686) lasciata in territorio francese, e raggiunge l'attuale frontiera ad un punto situato a sud-ovest di detta cima.

Allegato 4

AII. 4. ALLEGATO III

GARANZIE RELATIVE AL MONCENISIO E ALLA REGNONE DI TENDA-BRIGA (VEDIARTICOLO 9) A) LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DEL RIPIANO DEL MONCENISIO:

I. Garanzie relative alla fornitura d'acqua del lago del Moncenisio per la produzione d'energia idroelettrica

a) La Francia controllerà il rifornimento dell'acqua del lago del Moncenisio alle condotte che alimentano le centrali idroelettriche di Gran Scala, di Venaus e di Mompantero, in modo da assicurare a dette centrali quei quantitativi d'acqua a quel ritmo di flusso di cui l'Italia ha bisogno.

b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà quando necessario, tutti gli impianti occorrenti per il controllo e la fornitura dell'acqua, in conformità dell'alinea a), in quanto detti impianti si trovino in territorio francese.

c) La Francia informerà l'Italia a richiesta di quest'ultima, del volume d'acqua esistente nel lago del Moncenisio e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all'Italia di determinare i quantitativi d'acqua e il ritmo di flusso, con cui dovranno essere alimentate le condotte sotterranee.

d) La Francia darà esecuzione alle disposizioni che precedono, con il dovuto riguardo all'eccezione, farà pagare all'Italia le relative spese effettivamente sostenute.

II. Garanzie relative all'energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Gran Scala

- a) La Francia farà funzionare l'impianto idroelettrico di Gran Scala, in modo da produrre riserva del controllo della fornitura d'acqua, come disposto dalla Garanzia I), i quantitativi di energia elettrica di cui l'Italia potrà aver bisogno, al ritmo da essa richiesto, dopo aver coperto il fabbisogno locale (che non dovrà superare sensibilmente il fabbisogno attuale) della regione vicina a Gr situata in territorio francese.
- b) La Francia farà funzionare l'impianto di pompe adiacente alla centrale di Gran Scala, in modo da far affluire l'acqua al lago del Moncenisio, nella misura e nel momento in cui l'Italia possa aver bisogno.
- c) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando necessario, tutti gli impianti costituenti la centrale idroelettrica di Gran Scala, compreso l'impianto delle pompe e la linea di trasmissione, con relativa attrezzatura, congiungente la centrale di Gr con la frontiera franco-italiana.
- d) La Francia assicurerà, attraverso la linea congiungente Gran Scala con la frontiera franco-italiana, il trasporto dell'energia elettrica, come sopra occorrente all'Italia e consegnerà tale energia nel punto in cui la linea di trasmissione taglia la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano.
- e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell'energia fornita in conformità delle disposizioni di cui sopra, a quel livello che l'Italia potrà ragionevolmente richiedere.
- f) La Francia prenderà accordi con l'Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico Gran Scala e l'Italia e resterà in contatto con l'Italia al fine di assicurare che la centrale di Gran Scala e l'impianto delle pompe e la linea di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.
- g) Il prezzo che la Francia dovrà fissare e l'Italia dovrà pagare per l'energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Gran Scala (dopo che siano soddisfatte le necessità locali sopradette) dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per la fornitura di energia elettrica di qualità di elettricità d'origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicine regioni di Moncenisio o in altre regioni in cui si abbiano condizioni analoghe.

III. Durata delle garanzie

Salvo che non sia altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le garanzie di cui trattasi resteranno in vigore.

IV. Commissione tecnica di sorveglianza

Una Commissione tecnica di sorveglianza, franco-italiana, comprendente un egual numero di membri italiani, sarà creata per sorvegliare e facilitare l'esecuzione delle clausole di garanzia di cui sopra oggetto di assicurare all'Italia i mezzi identici a quelli di cui essa disponeva quanto ad energia idroelettrica di provenienza dal lago del Moncenisio, prima della cessione di questa regione. Rientrerà anche tra le funzioni della Commissione tecnica di sorveglianza quella di cooperare con i tecnici francesi per accertarsi che la sicurezza delle valvole sottostanti non sia compromessa.

B) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DELLA TENDA-BRIGA ALLA FRANCIA

1. Garanzie per assicurare all'Italia l'energia elettrica prodotta dai due generatori a frequenza 16 2/3 idroelettrica di S. Dalmazzo e l'energia elettrica prodotta alla frequenza di 50 dalle centrali idroelettriche di Mesce, San Dalmazzo e Confine, in eccedenza al quantitativo proveniente da dette centrali, che la Francia per alimentare le zone di Sospel, Mentone e Nizza, finché non siano ricostruite le centrali distrutte a Breil e Fontan, rimanendo inteso che dette forniture andranno diminuendo, man mano che le centrali saranno ricostruite e non dovranno comunque superare 5000 Kilowatts di potenza al mese che, se la ricostruzione delle centrali non incontrerà speciali difficoltà, sarà completata non oltre la fine del 1947:

- a) La Francia farà funzionare i detti impianti in modo da produrre (salve le limitazioni che possono essere imposte dal volume di acqua disponibile e tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle) i quantitativi di energia elettrica di cui l'Italia possa aver bisogno, al ritmo richiesto, in primo luogo, in corrispondenza della frequenza 16 2/3 delle ferrovie italiane della Liguria e del Piemonte meridionale e in secondo luogo, in corrispondenza della frequenza 50, per usi generali, dopo che siano stati coperti il fabbisogno della Francia per le zone di Mentone e Nizza, come è detto più sopra, e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo;

b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, qu necessario, tutti gli impianti costituenti le centrali idroelettriche di Le Mesce, San Da Confine, comprese le linee di trasmissione con relative attrezzature congiungenti le cent Mesce e di Confine con la centrale di San Dalmazzo e le linee di trasmissione principali co attrezzature, che vanno dalla centrale di San Dalmazzo alla frontiera franco-italiana;

c) La Francia informerà l'Italia, a richiesta di quest'ultima, del flusso dell'acqua a Le M Confine e del volume d'acqua in riserva a San Dalmazzo e darà al riguardo ogni altra infor per consentire all'Italia di determinare il suo fabbisogno di energia elettrica in confor disposizioni dell'alinea a);

d) La Francia assicurerà, attraverso le linee principali congiungenti San Dalmazzo con la franco-italiana, il trasporto dell'energia elettrica richiesta dall'Italia in base alle necessità si e consegnerà tale energia all'Italia, nei punti in cui le linee di trasmissione principali te frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano;

e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell'energia fornita in conformità alle dispo cui sopra, a quel livello che all'Italia potrà effettivamente abbisognare;

f) La Francia prenderà delle intese con l'Italia per quanto riguarda il collegamento telefonic Dalmazzo e l'Italia e resterà in contatto con l'Italia per assicurare che le dette centrali idroel le linee di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciat

2. Garanzia relativa al prezzo che la Francia farà pagare all'Italia per l'energia elettrica mess dell'Italia ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, fino alla cessazione della fornitura, in conformità al § in appresso: il prezzo che la Francia fisserà e l'Italia dovrà pagare per l'energia elettrica mess dell'Italia e prodotta dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, dopo che s fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza e le necessità locali dei dintorni di S: conformità alle disposizioni dell'alinea a) della Garanzia 1, dovrà essere eguale al prezzo fissato forniture di analoghi quantitativi di elettricità d'origine idroelettrica in territorio francese, nelle v Valle della Roya o in altre regioni in cui si verificchino analoghe condizioni.

3. Garanzia, per cui la Francia dovrà fornire energia elettrica all'Italia per un ragionevole periodo di

salvo che non sia stato altrimenti convenuto tra la Francia e l'Italia, le Garanzie 1 e 2 resteranno in dicembre 1961. Esse cesseranno di essere applicabili a tale data ovvero al 31 dicembre di successivo, a condizione che uno dei due paesi abbia notificato per iscritto all'altro, con almeno due l'intenzione di porvi termine.

4. Garanzia relativa alla piena ed equa utilizzazione da parte della Francia e dell'Italia delle acque suoi affluenti per la produzione di energia idroelettrica:

a) la Francia farà funzionare le centrali idroelettriche della vallata della Roya, situate in francese, tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centr a valle. La Francia informerà l'Italia del volume di acqua, che, secondo le previsioni, sarà d ogni giorno e fornirà ogni altra informazione al riguardo;

b) la Francia e l'Italia elaboreranno, mediante negoziati bilaterali, un piano coordi l'utilizzazione delle risorse idriche della Roya, che sia accettabile da entrambe le parti.

5. Una Commissione, o quell'altro analogo organo che si convenga di creare, sarà istituito l'esecuzione del piano di cui all'alinea b) della Garanzia 4 e facilitare l'osservanza delle Garanzie 1-4

Allegato 5

All. 5. ALLEGATO IV

ACCORDI INTERVENUTI TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO AUSTRIACO IL 5 SETTEMBRE

(Testo originario inglese quale venne firmato dalle due Parti e comunicato alla Conferenza di Pari 1946) (Vedi articolo 10)

1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della pr godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca è concesso:

- a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
- b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
- c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso de anni;
- d) l'eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

2. Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecuzione nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinata anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia, s'impegnerà a consultare con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

- a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza risultata dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
- b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di diplomi universitari;
- c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
- d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.

Allegato 6

All. 6. ALLEGATO V

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA E DINTORNI (VEDI ARTICOLO 13)

1. La Jugoslavia, nella sua qualità di proprietaria delle sorgenti e degli impianti idrici di Fonte Fredda, ne curerà la manutenzione e l'utilizzazione ed assicurerà l'approvvigionamento idrico di quella parte del territorio italiano di Gorizia, che, ai sensi del presente Trattato, resterà in territorio italiano. L'Italia continuerà a curare la manutenzione e l'utilizzazione del bacino e del sistema di distribuzione dell'acqua, che si trovano in territorio jugoslavo, che siano state trasferite alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato e che si alimentano dal territorio italiano.

2. I quantitativi d'acqua da fornirsi come sopra dovranno corrispondere a quelli che sono stati abitualmente forniti nel passato alla regione. Qualora consumatori di uno o dell'altro abbiano bisogno di forniture ulteriori, i Governi esamineranno d'intesa la questione, allo scopo di raggiungere un accordo sui provvedimenti ragionevolmente essere adottati per soddisfare detti bisogni. Nel caso in cui il quantitativo d'acqua temporaneamente ridotto per cause naturali, i quantitativi d'acqua, provenienti dalle sorgenti di approprie, distribuiti ai consumatori trovantis in Jugoslavia e in Italia, saranno ridotti in proporzione al consumo precedente.

3. Il prezzo che il Comune di Gorizia dovrà pagare alla Jugoslavia per l'acqua provvedutale e i consumi di consumatori residenti in territorio jugoslavo dovranno pagare al Comune di Gorizia saranno calcolati sulla base del costo di funzionamento e di manutenzione del sistema di approvvigionamento dell'ammontare delle nuove spese che possano essere necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni.

4. La Jugoslavia e l'Italia, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Trattato, concluderanno la determinazione dei rispettivi oneri, risultanti dalle disposizioni che precedono e la fissazione pagarsi ai sensi delle disposizioni stesse. I due Governi creeranno una commissione mista incaricata di eseguire l'attuazione di detto accordo.

5. Allo scadere di un termine di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Jugoslavia riesaminerà le disposizioni che precedono, alla luce della situazione esistente a quell'epoca.

determinare se si debba procedere ad una loro revisione e vi apporteranno quelle modifiche converranno di adottare. Ogni controversia che possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà secondo la procedura prevista all'articolo 87 del presente Trattato.

ricordare X capire

**il testo del Trattato di Osimo
la mappa dei territori
gli accordi internazionali
il Memorandum di Londra
il Trattato di Pace**

pagine a cura della Lega Nazionale di Trieste

info@leganazionale.it - tel. 040.365.343

www.leganazionale.it - www.triesteitaliana.it - www.lefoibe.it

PWS 2.169